

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (65)500

Vol. 1965/0113

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

COM(65) 500 def.
Bruxelles, 16 dicembre 1965

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
relativa alla determinazione dell'ammontare degli
aiuti concessi all'ammasso privato del burro

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(65) 500 def.

Relazione

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 62/64/CEE, del Consiglio relativo alla definizione dei principi riguardanti gli interventi sul mercato del burro, l'ammontare degli aiuti all'ammasso privato è fissato per ciascuno Stato membro, tenendo conto, in particolare, dello sviluppo dei prezzi di mercato per il burro.
2. E' previsto a tal fine che il Consiglio adotta, entro il 31 dicembre 1965, le disposizioni applicabili a decorrere dal 1° aprile 1966 per quanto riguarda l'ammontare di cui il prezzo franco commercio allo ingrosso del burro di prima qualità può aumentare rispetto al prezzo d'intervento senza che siano ridotti gli aiuti all'ammasso privato.

Fino al 31 marzo 1966, spetta a ciascuno Stato membro che accorda degli aiuti all'ammasso privato di fissare tale importo nei limiti di 0,04 u/c e 0,09 u/c per chilogrammo. Tale importo è uguale a 0,04 u/c in Belgio, a 0,08 u/c in Francia e a 0,09 u/c nei Paesi Bassi.
3. Per la determinazione dell'importo di cui trattasi, è opportuno tener conto dell'effetto di stabilizzazione operato sui corsi del burro in seguito all'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Dato che oramai le variazioni stagionali del prezzo del burro sono destinate a rimanere limitate, è possibile prevedere un importo moderato, vale a dire un importo che sia atto a contribuire alla stabilizzazione dei prezzi.

Tuttavia, è opportuno prendere altresì in considerazione il regime che gli Stati membri hanno applicato agli aiuti all'ammasso durante l'attuale campagna.
4. Tenuto conto di queste varie considerazioni, si propone, con il presente regolamento, di adottare un livello medio e di fissare l'ammontare a 0,06 u/c per chilogrammo.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla determinazione dell'ammontare degli aiuti
concessi all'ammasso privato del burro

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

Visto il regolamento n. 62/64/CEE del Consiglio del 3 giugno 1964 relativo alla definizione dei principi riguardanti gli interventi sul mercato del burro (2) ed in particolare l'articolo 3 paragrafo 3,

Vista la proposta della Commissione,

CONSIDERANDO che ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 del regolamento n. 62/64/CEE il Consiglio adotta le disposizioni applicabili a decorrere dal 1° aprile 1966 per quanto riguarda l'ammontare di cui può aumentare il prezzo franco commercio all'ingrosso del burro di prima qualità rispetto al prezzo d'intervento senza che siano ridotti gli aiuti all'ammasso privato ;

CONSIDERANDO che fino al 31 marzo 1966 la determinazione di tale importo è effettuata, da ciascuno Stato membro, nei limiti tra 0,04 U.C. e 0,09 U.C. per chilogrammo ; che gli importi fissati dagli Stati membri che concedono degli aiuti all'ammasso privato sono di 0,04 U.C. in Belgio, di 0,08 U.C. in Francia e di 0,09 U.C. nei Paesi Bassi;

./.

(1) G. U. n. 34 del 27.2.1964 p. 549/64

(2) G. U. n. 92 del 10.6.1964 p. 1412/64

CONSIDERANDO che l'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ha determinato una stabilizzazione delle quotazioni del burro negli Stati membri ; che le variazioni stagionali registrate durante l'attuale campagna sono state limitate e che tale situazione durerà probabilmente in futuro ; che la fissazione dell'ammontare di cui all'articolo 3 paragrafo 3 del regolamento n. 62/64/CEE a un livello relativamente ridotto è tale da contribuire alla stabilizzazione dei prezzi di mercato del burro ; che è inoltre opportuno tener conto del regime applicato nella campagna in corso dagli Stati membri che concedono degli aiuti all'ammasso privato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nella fissazione dell'ammontare degli aiuti all'ammasso privato del burro, si tiene conto dell'evoluzione dei prezzi del mercato di cui all'articolo 3 paragrafo 3 del regolamento n. 62/64/CEE mediante l'applicazione della seguente disposizione : se al momento dell'uscita dall'ammasso, i prezzi franco commercio all'ingrosso del burro di prima qualità superano il prezzo d'intervento maggiorato di un importo pari a 0,06 U.C. per chilogrammo, l'eccedenza sarà defalcata dall'ammontare degli aiuti concessi all'ammasso privato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1966.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il Presidente